

Area di sosta comunale senza strisce blu ma con segnaletica verticale? Multe valide

In punto di diritto è legittimo il verbale elevato dalla pulizia municipale per mancato pagamento del ticket sosta in un'area senza strisce blu a terra (segnaletica orizzontale) in quanto è sufficiente il cartello (segnaletica verticale) recante indicazione sulla disciplina di sosta dell'area. È quanto ha stabilito la Corte di l'ordinanza n. 24779/2017, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Messina in quanto giudice d'appello.

LA VICENDA

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che omissis ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina, del 2015, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Messina, di rigetto dell'opposizione al verbale con cui era stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 1, lett. f), e 15, cod. strada, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta.

Il Tribunale ha ritenuto non richieste, ai fini della validità formale del verbale di contestazione, l'attestazione di conformità del verbale all'originale e la notifica del verbale in originale ("copia rosa") ed ha osservato che la zona di parcheggio a pagamento era segnalata dal cartello, visibile dalla documentazione fotografica acquisita, e che tale segnalazione esplicava effetto pur in assenza di segnaletica orizzontale (strisce azzurre di delimitazione dei parcheggi). I motivi di ricorso

La ricorrente omissis con il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 23, ultimo comma, legge n. 689 del 1981, 201, comma 1, cod. strada, 385 reg. att. cod. strada, 113, primo comma, 115, primo comma, 116, primo comma, 277, primo comma, cod. proc. civile.

Lamenta, in sostanza, che il verbale di contestazione sarebbe affetto da nullità per mancanza di attestazione di conformità all'originale.

Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 213, ultimo comma, legge n. 689 del 1981, 37, comma 1, 38, comma 5, 40, comma 1, lett. f) cod. strada, della didascalia di cui alla figura II 444 degli allegati al titolo I del d.P.R. n. 495 del 1992, 113, primo comma, 115, primo comma, 116, primo comma, 277, primo comma, cod. proc. civile. In sostanza la ricorrente omissis lamenta l'erroneità della ricognizione della disciplina riguardante i parcheggi a pagamento effettuata dal Tribunale, e l'omessa valutazione degli elementi probatori dedotti in appello, evidenziando che risultava nella specie assente la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e che la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente ad indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza n. 24779/2017, ha ritenuto i motivi non fondati ed ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo di ricorso, precisa la Suprema Corte che il verbale in questione è stato redatto con sistema meccanizzato e che secondo sua consolidata giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell'art. 201 cod. strada, l'art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al terzo comma, che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorché il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il «modulo prestampato» recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. Tale modulo, pur recando unicamente

l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (ex plurimis, Corte di Cassazione, 20/01/2005, n. 1226). Pertanto, non è da ritenersi invalida la contestazione effettuata mediante notificazione del verbale redatto dal sistema informatico, ancorché l'atto notificato non rechi l'attestazione di conformità al documento informatico (da ultimo, Corte di Cassazione, 06/12/2016, n. 24999; in coerenza con: Corte di Cassazione, 18/09/2006, n. 20117).

Quanto al secondo motivo è anch'esso infondato atteso che il Tribunale ha rilevato che dai documenti prodotti dalla stessa appellante omissis emergeva la presenza di segnaletica stradale (verticale) indicativa della sosta a pagamento, con i parametri, fasce orarie e importo, della tariffa applicata alla sosta dei veicoli.

Orbene, la sufficienza del cartello a documentare la disciplina dell'area risulta conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull'asfalto (Corte di Cassazione, 14/10/2009, n. 21883)